

L.R. 10-4-1995 n. 11 (Art. 1)

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

Art. 1

Oggetto delle tasse.

1. I provvedimenti amministrativi espressi o taciti e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (3) e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa» (4).

2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20 per cento (5).

(3) Emanato ai sensi dell'art. 3, legge 16 maggio 1970, n. 281 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1992. Il comma 5 del suddetto art. 3 ha, inoltre, stabilito che con legge regionale possano essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

Il comma 1 dell'art. 37-bis, L.R. 22 settembre 1998, n. 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - non si applichi la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi elencati.

(4) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).